

REGIONE SICILIA
Azienda Ospedaliera
di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione
"GARIBALDI"
Catania

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N° 529 del 11 MAG. 2023

OGGETTO: Autorizzazione alla stipula di Convenzione per l'effettuazione di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile presso il P.O. S. Marta e S. Venera di Acireale dell'ASP Catania

Proposta n. 67 del 11/05/2023



SETTORE PROPONENTE

L'istruttore e Responsabile del Procedimento

Il Dirigente Responsabile

Dott.ssa Maria Carmen Agnello

Dott.ssa Ersilia Riggi



Registrazione Contabile

Budget Anno _____ Conto _____ Importo _____ Aut. _____

Budget Anno _____ Conto _____ Importo _____ Aut. _____

NULLA OSTA, in quanto conforme alle norme di contabilità

Il Dirigente Responsabile
Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
(dott. Giovanni Luca Roccella)

Nei locali della sede legale dell'Azienda, Piazza S. Maria di Gesù n. 5, Catania,
il Commissario Straordinario, dott. Fabrizio De Nicola,
nominato con D.A. n. 53 del 29.12.2022 (rettificato con D.A. 1/2023), con l'assistenza del
Segretario, _____ ha adottato la seguente deliberazione
Dott.ssa Maria Antonietta Li Calzi

Il Direttore dell'U.O.C. Affari Generali

Premesso che:

- Con nota prot. n. 0013727 del 22.07.2021 l'A.R.N.A.S. Garibaldi di Catania ha chiesto all'ASP di Catania la disponibilità a regolarizzare l'erogazione delle prestazioni sanitarie riconducibile "ex file Z", attraverso la stipula di convenzione, riscontrata dalla stessa positivamente con nota prot. n. 292386 del 30.08.2021.

Considerato che

- le prestazioni "ex file z", oggetto di convenzionamento con l'ASP 3 di Catania sono state individuate nelle "prestazioni di tipo clinico e specialistico per i pazienti in età neonatale – pediatrica ricoverati nelle UO afferenti al Dipartimento Materno Infantile affetti da patologia neuropsichiatria infantile", giusta nota prot. n. 2539 del 07.06.2022, essendo le altre nel tempo internalizzate;
- con nota acquisita con prot. n. 1107/AA.GG. del 24.02.2023 il Direttore Sanitario Aziendale ha reso parere favorevole al suddetto rapporto convenzionale da eseguire "nell'interesse del paziente" ;
- Con pec del 23.03.2023, acquisita con prot. n. 1867/AA.GG. del 27.03.2023 l'ASP di Catania ha trasmesso la bozza di convenzione, modificata in base ai rilievi espressi dal Direttore dell'U.O.C. NPIA ospedaliera del P.O. S. Marta e S. Venera di Acireale;
- Con nota acquisita con prot. n. 1918/AA.GG. del 29.03.2023 il Direttore Sanitario Aziendale ha reso parere favorevole al testo convenzionale come da ultima modifica, individuando come referente dell'ARNAS per lo svolgimento delle attività il Dott. A. Palermo, Direttore UOC Pediatria del P.O Nesima;
- Con comunicazione del 03.04.2023 l'ARNAS Garibaldi di Catania ha inoltrato il testo definitivo della convenzione, all'ASP di Catania;
- Con pec acquisita con prot. n. 2472 del 24.04.2023 l'ASP di Catania ha trasmesso la delibera n. 558 del 06.04.2023, unitamente al testo convenzionale di cui sopra afferente alle prestazioni di Neuropsichiatria Infantile, firmato digitalmente dal rappresentante legale.

Viste le principali clausole della Convenzione:

- le prestazioni professionali da espletare presso il P.O. S. Marta e S. Venera di Acireale dell'Asp di Catania saranno svolte secondo le modalità previste dall'art. 2, con obblighi a carico secondo quanto previsto dall'art. 3 e 4 ;
- che il corrispettivo per le suddette attività svolte presso il P.O. S. Marta e S. Venera di Acireale sarà liquidato secondo quanto previsto dagli art. 5 e 6 della sopra indicata convenzione;

- la suddetta convenzione avrà durata annuale con decorrenza dalla data di apposizione della seconda firma, con possibile rinnovo su esplicita richiesta delle parti, previa accordo scritto delle parti, da comunicarsi almeno due mesi prima della scadenza, giusto art.7.

Ritenuto pertanto potersi:

Prendere atto della Delibera n. 558 del 06.04.2023 dell'ASP di Catania ed autorizzare la stipula della convenzione per l'effettuazione di prestazioni di neuropsichiatria Infantile presso il P.O. S. Marta e S. Venera di Acireale dell'ASP Catania.

Allegati (D.Lgs. 196/2003 e D.Lgs. 101 /2018) parte integrante del presente documento:

- convenzione per l'effettuazione di prestazioni di neuropsichiatria Infantile presso il P.O. S. Marta e S. Venera di Acireale dell'ASP Catania.


Attestata la legittimità formale e sostanziale dell'odierna proposta e la sua conformità alla normativa disciplinante la materia trattata, ivi compreso il rispetto della disciplina di cui alla L. 190/2012.

Propone

Per le motivazioni descritte in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

- Prendere atto della Delibera n. 558 del 06.04.2023 dell'ASP di Catania ed autorizzare la stipula della convenzione per l'effettuazione di prestazioni di neuropsichiatria Infantile presso il P.O. S. Marta e S. Venera di Acireale dell'ASP Catania, debitamente sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2-bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. e le modalità previste dal D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Il Responsabile dell'U.O.C. Affari Generali



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Preso Atto dell'attestazione di legittimità e di conformità alla normativa disciplinante la materia espressa dal dirigente che propone la presente deliberazione.

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario aziendale

DELIBERA


di approvare la superiore proposta per come formulata dal Direttore dell'U.O.C. Affari generali e pertanto,

1. **Prendere atto** della Delibera n. 558 del 06.04.2023 dell'ASP di Catania ed autorizzare la stipula della convenzione per l'effettuazione di prestazioni di neuropsichiatria Infantile presso il P.O. S. Marta e S. Venera di Acireale dell'ASP Catania, debitamente sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2-bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. e le modalità previste dal D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
2. **Nominare** quale responsabile per l'esecuzione della suddetta convenzione il Dott. A. Palermo Direttore dell'UOC di Pediatria del PO Nesima Garibaldi Di Catania;
3. **Trasmettere** la convenzione firmata all'ASP di Catania ed ai Direttori dell'U.O.C. interessate dell'ARNAS Garibaldi di Catania;
4. **Munire** la presente deliberazione della clausola di immediata esecuzione per consentire la più celere applicazione della convenzione.


Il Direttore Amministrativo
(dott. Giovanni Annino)



Il Direttore Sanitario
(dr. Giuseppe Giammanco)




Il Commissario Straordinario
(Dott. Fabrizio De Nicola)



Il Segretario

Dott.ssa Maria Antonietta Licata



____ copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda il giorno _____	e ritirata il giorno _____
L'addetto alla pubblicazione _____	
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda dal _____ al _____ - ai sensi dell'art.65l.r. n.25/93, così come sostituito dall'art.53 l.r. n.30/93-e contro la stessa non è stata prodotta opposizione.	
Catania _____	Il Direttore Amministrativo _____
Inviata all'Assessorato Regionale della Salute il _____ Prot. n. _____	
Notificata al Collegio Sindacale il _____ Prot. n. _____	

La presente deliberazione è esecutiva:

- immediatamente
- perché sono decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione
- a seguito del controllo preventivo effettuato dall'Assessorato Regionale per la Sanità:
 - a. nota di approvazione prot. n. _____ del _____
 - b. per decorrenza del termine:

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

CONVENZIONE PER PRESTAZIONI DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE

TRA

L'ARNAS Garibaldi di Catania, con sede legale in Catania, Piazza S. Maria di Gesù n. 5, C.F. e Partita IVA 04721270876, in persona del Commissario Straordinario e legale rappresentante Dott. Fabrizio De Nicola, domiciliato per la carica presso la sede aziendale (di seguito denominata "ARNAS Garibaldi")

E

L'Azienda Sanitaria Provinciale di Catania, con sede legale in Catania, Via Santa Maria La Grande n. 5, C.F. e Partita IVA 04721260877, in persona del Commissario Straordinario e legale rappresentante Dott. Maurizio Lanza, domiciliato per la carica presso la sede aziendale (di seguito denominata "ASP di CT");

PREMESSO

- Che l'art. 15 della L. n. 241/90 prevede che *"anche al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 14 (Conferenza dei servizi), le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune"*;
- Che le Aziende Sanitarie della Regione Sicilia sono da tempo impegnate a perseguire i propri obiettivi istituzionali assumendo la rete regionale quale ambito in cui realizzare modelli idonei ad ottimizzare l'utilizzo delle risorse pubbliche e ad implementare offerte di servizi di alta specializzazione;
- Che l'ARNAS Garibaldi, con nota prot. n. 0013727 del 22/07/2021, ha richiesto all'ASP di Catania la disponibilità a continuare ad erogare le prestazioni sanitarie "Ex File Z", attraverso la stipula di convenzione, precisando che *"occorre adeguarsi ai nuovi sistemi informatizzati, non essendo più possibile dare corso alle liquidazioni e successivi pagamenti di fatture non supportate da ordinativi di acquisto in formato elettronico per il tramite NSO"*;
- Che, in riscontro alla predetta richiesta, l'ASP di Catania, giusta nota prot. n. 292386 del 30/08/2021, ha comunicato la disponibilità alla stipula di apposita convenzione per l'effettuazione delle suddette prestazioni sanitarie "Ex File Z", chiedendo l'invio della bozza di accordo, ai fini della condivisione e dell'adozione dei conseguenziali provvedimenti;
- Che l'ARNAS Garibaldi con nota prot. n. 0004536 del 13/03/2023 ha trasmesso la bozza di convenzione per prestazioni sanitarie "Ex File Z", così come a suo tempo richiesto dall'ASP di Catania con la citata nota prot. n. 292386/2021;
- Che, pertanto, si rende necessario definire i rapporti professionali ed economici tra l'ASP di Catania e l'ARNAS Garibaldi per il convenzionamento delle prestazioni sanitarie di Neuropsichiatria Infantile (in passato effettuate in modalità ex file Z).

Tutto ciò premesso le Parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, e vengono dalle parti considerate quale condizioni essenziali dello stesso.

UOS Convenzioni Sanitarie
Il Dirigente Responsabile
Dott.ssa Maria Giuseppa Frontino

Art. 1
Oggetto della convenzione

Oggetto della presente convenzione è l'esecuzione da parte dell'ASP di CT di prestazioni di tipo clinico e specialistico per i pazienti in età neonatale – pediatrica, affetti da patologia neuropsichiatrica infantile, ricoverati nel Dipartimento Materno Infantile dell'ARNAS Garibaldi.

Art. 2
Modalità di svolgimento della prestazione

L'attività di cui all'art. 2 verrà effettuata dall'ASP di CT mediante la messa a disposizione del proprio personale dipendente specialista, in servizio presso l'U.O.C. di Neuropsichiatria Infantile Autismo ospedaliera, ubicata c/o il Presidio Ospedaliero "S. Marta e S. Venera" di Acireale, senza che si possa configurare un rapporto diretto tra lo specialista dell'ASP di CT e l'ARNAS Garibaldi, poiché i rapporti intercorrono esclusivamente tra le sopra indicate Aziende.

Ai fini dell'effettuazione dell'attività di cui alla presente convenzione l'ARNAS Garibaldi individua quale coordinatore e responsabile, il Dott. A. Palermo, Responsabile dell'U.O.C. di Pediatria del P.O. di Nesima.

Art. 3
Obbligazioni a carico dell'ASP di Catania

L'ASP di CT s'impegna:


- farsi carico del reclutamento del personale sanitario e dell'organizzazione oraria in turni in base al numero e frequenza di accessi, da determinare in base al caso trattato dei pazienti affetti da patologia neuropsichiatria infantile;
- garantire il trasporto dei pazienti dell'ARNAS Garibaldi presso l'U.O.C. di NPIA ospedaliera, ubicata c/o il Presidio Ospedaliero di Acireale attraverso accompagnamento con ambulanza, previo accordo telefonico con l'U.O. interessata del Dipartimento Materno Infantile, ubicata c/o il P.O. di Nesima dell'ARNAS Garibaldi.

Art. 4
Obbligazioni a carico dell'ARNAS Garibaldi

L'ARNAS Garibaldi s'impegna:

- individuare un referente per l'espletamento delle attività di cui al presente articolo;
- trasmettere in modo periodico il fabbisogno mensile delle prestazioni sanitarie da effettuare;
- alla rendicontazione mensile dell'attività svolta entro il giorno 5 del mese successivo a quello di riferimento.

UOS Convenzioni Sanitarie
Il Dirigente Responsabile
Dott.ssa Maria Giuseppa Frontino



Art. 5 Corrispettivo

Per l'effettuazione delle prestazioni psichiatriche o neurologiche in oggetto, l'ARNAS Garibaldi corrisponderà all'ASP di CT, l'importo relativo alla singola prestazione svolta dal proprio personale, determinato in base ai valori tariffari di cui al vigente Nomenclatore Regionale, e segnatamente:

- consulenza specialistica psichiatrica € 12,91;
- consulenza specialistica neurologica € 20,66.

I costi relativi al trasporto degli utenti in base alla programmazione esposta, saranno rimborsabili come recupero di spese effettivamente sostenute, quali oneri debitamente documentati, previa presentazione di idonea documentazione giustificativa, rimanendo pertanto esclusi i rimborsi forfettari e quelli non supportati da idonea documentazione.

Art. 6 Modalità di pagamento dei corrispettivi

L'ASP di CT curerà che le prestazioni vengano annotate in apposito registro, in modo da assicurare la tracciabilità delle stesse, ai fini della relativa rendicontazione.

L'ASP di CT dovrà fare pervenire all'U.O.C. Affari Generali dell'ARNAS Garibaldi entro il 10 di ogni mese, apposita dichiarazione, debitamente vistata dal Responsabile sopra indicato nella quale devono essere annotate il numero e le date dei singoli accessi svolti nel mese precedente.

Per l'esecuzione delle attività di cui al presente atto, l'ARNAS Garibaldi corrisponde all'ASP di CT, un corrispettivo derivante dal numero degli esami effettivamente eseguiti, secondo il tariffario da Nomenclatore Regionale, entro sessanta (60) giorni dalla data di presentazione di regolare fattura (IVA esente ai sensi dell'art. 10 DPR 633/72 in quanto prestazioni sanitarie).

La predetta attività sarà svolta al di fuori dell'orario di servizio e la ripartizione delle quote sarà quella prevista dal Regolamento per la disciplina della A.L.P.I. Attività Libero-Professionale Intramuraria dell'ASP (art. 50, comma 2). L'ASP, ottenuto il pagamento, provvederà a versare a ciascun Medico specialista, in servizio presso l'U.O.C. di NPIA ospedaliera del P.O. di Acireale, le quote di propria spettanza di cui ai punti A.4. e B.1. dell'art. 50, comma 2, del predetto Regolamento A.L.P.I..

Art. 7 Durata, rinnovo e recesso

La presente convenzione ha durata di anni uno (1) con decorrenza dalla data di apposizione della seconda firma in formato digitale, con possibilità di rinnovo, previo accordo scritto tra le parti da comunicarsi almeno due mesi prima della scadenza.

Ciascuna delle due parti potrà recedere dalla presente convenzione a suo insindacabile giudizio con preavviso di almeno 30 giorni, che dovrà essere comunicato all'altra parte con lettera inviata tramite pec.

La convenzione potrà essere risolta, previa comunicazione a mezzo raccomandata A.R. o PEC, con preavviso di 8 giorni, per i seguenti motivi:

- in caso di accertate violazioni dei diritti degli utenti ;
- qualora le prestazioni non siano rispondenti per qualità o quantità a quelle stabilite con la presente convenzione.

UOS Convenzioni Sanitarie
Il Dirigente Responsabile
Dott.ssa Maria Giuseppa Frontino

In tale caso, la Parte non inadempiente notificherà all'altra Parte la propria intenzione di avvalersi della presente clausola, invitandola a provvedere all'adempimento entro il termine indicato nella medesima comunicazione. Decorso il predetto termine, se la Parte inadempiente non avrà provveduto, la risoluzione della Convenzione avverrà di pieno diritto, fatta salva la possibilità per la parte adempiente di richiedere il risarcimento dei danni.

Art. 8 Modifiche delle condizioni

La presente convenzione potrà essere integrata o modificata in qualsiasi momento qualora dovessero intervenire nuove e diverse norme disciplinanti la materia oppure modifiche organizzative da parte delle due Aziende aderenti alla convenzione.

Art. 9 Copertura Assicurativa

La responsabilità civile verso terzi derivante dalle suddette prestazioni, salvo i casi di colpa grave o dolo, è a carico delle rispettive Aziende di appartenenza.

Posta la natura della prestazione di consulenza, la diagnosi prodotta sarà di esclusiva responsabilità dell'ASP di CT.

Nel caso di infortunio durante le attività oggetto della presente convenzione e di trasporto, l'Azienda ospitante si fa carico di darne tempestiva comunicazione all'Azienda di appartenenza, che provvederà alla relativa denuncia nelle forme e nei termini.

Art. 10 Trattamento dei dati personali

Le Parti dichiarano di rispettare le disposizioni in materia di protezione dei dati personali previste nel Regolamento Europeo n. 2016/679 (di seguito "RGPD") e nel D. Lgs. n. 196/2003 e di adempiere agli obblighi derivanti, adottando le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza proporzionato al rischio.


Nell'instaurazione ed esecuzione del rapporto disciplinato dalla presente Convenzione, i dati personali trattati si riferiscono alle pazienti e a dipendenti, collaboratori e comunque qualsivoglia soggetto che opera in nome e per conto di ciascuna Parte.

Con riferimento al trattamento di dati personali di dipendenti, collaboratori e comunque di qualsivoglia soggetto che opera in nome e per conto di ciascuna Parte (nome, indirizzo e-mail aziendale ecc.), saranno trattati dall'altra Parte unicamente per finalità strettamente correlate e funzionali alla instaurazione ed esecuzione del rapporto contrattuale disciplinato dal presente dalla presente Convenzione, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge o di regolamento.

I dati saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all'art. 5, par. 1 del RGPD, con le modalità meglio descritte nell'informativa ex art. 13 del RGPD che ciascuna Parte rende ai propri interessati e per il periodo di tempo strettamente necessario per il raggiungimento delle finalità sopra descritte.

Le Parti garantiscono che i soggetti interni coinvolti nel trattamento dei dati sono appositamente autorizzati, formati ed istruiti al fine di assicurare l'adeguata sicurezza e riservatezza dei dati personali trattati.

UGS Confezioni Sanitarie
Il Dirigente Responsabile
Dott.ssa Maria Giuseppa Frontino



Con riferimento al trattamento di dati personali delle pazienti dell'ARNAS Garibaldi effettuati nell'ambito della presente Convenzione, l'ARNAS Garibaldi è Titolare del trattamento mentre OPBG è Responsabile del trattamento. I rapporti tra le Parti relativi al trattamento dei dati personali sono regolati dal contratto allegato sub 2, stipulato ai sensi dell'art. 28 del RGPD.

Art. 11 Norme di rinvio e Codice di comportamento

Ciascuna Parte, in relazione alla presente convenzione, si impegna, anche per i propri dipendenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del Codice Civile, ad agire in linea con i valori, i principi e le regole di condotta indicati nel Codice di comportamento e a non porre in essere condotte o comportamenti in contrasto con i medesimi.

Ciascuna Parte si impegna, inoltre, a informare l'altra Parte di qualunque fatto o circostanza potenzialmente in contrasto con i valori, principi e regole di condotta indicati nel Codice Etico di quest'ultima di cui sia venuta a conoscenza in ragione del rapporto contrattuale in essere.

L'inosservanza degli obblighi e degli impegni sopra indicati costituisce inadempimento contrattuale con facoltà per la Parte non inadempiente di risolvere la presente convenzione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1453 del Codice Civile, fatte salve le azioni per il risarcimento del danno.

Art. 12 Controversie

Per ogni controversia derivante dall'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione le Parti preliminarmente si impegnano a comporre in via bonaria ogni eventuale conflitto.

Per eventuali controversie il foro competente è quello di Catania.

Art. 13 Spese di bollo e registrazione

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso (ai sensi degli art. 5 e 39 del D.P.R. n. 131 del 1986 e successive modificazioni), con oneri a carico del richiedente la registrazione. Le spese di bollo conseguenti alla stipula della convenzione sono a carico del richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per l'A.O. ARNAS Garibaldi di Catania
Il Commissario Straordinario
(Dott. Fabrizio De Nicola)*

Per l'ASP di Catania
Il Commissario Straordinario
(Dott. Maurizio Lanza)*

*Convenzione firmata digitalmente ai sensi della normativa vigente.

UOS Convenzioni Sanitarie
Il Dirigente Responsabile
Dott.ssa Maria Giuseppa Frontino

Firmato digitalmente da:
LANZA MAURIZIO LETTERIO
Firmato il 20/04/2023 09:24
Seriale Certificato: 945317
Valido dal 24/11/2021 al 24/11/2024
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA